

*Estratto*

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARAVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOLZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO  
Cat. Universidad  
de Huelva

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "La Sapienza" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARAVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

JAVIER FRANCISCO  
FERRER ORTIZ  
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOZZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO  
Cat. Universidad  
de Huelva

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

Anno CLII - Fascicolo 2 2020



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.  
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma  
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957  
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero .....	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip) .....	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login) .....	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) .....	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo' .....	30,00
Fascicolo singolo digitale .....	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. \*Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a [info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it)) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it) entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94  
[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it)  
[www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)  
[facebook.com/mucchieditore](https://facebook.com/mucchieditore)  
[twitter.com/mucchieditore](https://twitter.com/mucchieditore)  
[instagram.com/mucchi\\_editore](https://instagram.com/mucchi_editore)

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Geca (MI).  
Finito di stampare nel mese di giugno del 2020.

Cristiano Iurilli

## **IL CREDITO AI CONSUMATORI ED IL COLLEGAMENTO NEGOZIALE NELLA TEORIA DELLA PRESUPPOSIZIONE\***

SOMMARIO: 1. Profili introduttivi. Il credito ai consumatori nella nuova dinamica relazionale *business to consumer*. – 2. L'informazione, la trasparenza e la relazione contrattuale. – 3. La natura giuridica del credito ai consumatori in funzione del collegamento negoziale. – 3.1. *Segue*. Il collegamento negoziale dal credito al consumo al credito ai consumatori. Cenni. – 4. Il credito ai consumatori ed il collegamento negoziale alla prova delle più moderne dinamiche di contrattazione. – 5. Ulteriori spazi interpretativi: dal collegamento negoziale alla teoria della presupposizione.

### 1. *Profili introduttivi. Il credito ai consumatori nella nuova dinamica relazionale business to consumer*

L'erogazione del credito, nelle varie forme contrattuali in cui si realizza, deve considerarsi un fenomeno di carattere non meramente giuridico bensì di natura economica e sociale.

Il consumerismo, ed anzi il 'consumerismo consumista', ha avuto come conseguenza l'implementazione dell'utilizzo di forme di finanziamento verso una platea appunto definibile 'consumerista' che, come oramai noto, è considerata classe debole rispetto alla forza commerciale degli operatori professionisti non solo del settore bancario e finanziario bensì anche e specialmente del settore della fornitura di beni durevoli<sup>1</sup>.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Sul tema, si veda quanto rilevato da G. CARRIERO, *Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al consumo*, Torino, 2002, p. 4, secondo cui «Con l'avvento, a partire dagli inizi del secolo trascorso, di una produzione su larga scala dei beni di consumo, con conseguente commercializzazione di massa, le problematiche della espansione della domanda dei beni e della stessa esistenza della struttura industriale di produzione vengono [...] a coincidere».

Questa debolezza sociale e contrattuale che nel credito ai consumatori risulta ancor più chiara rispetto ad altri settori, ha nel tempo indotto il legislatore, sia nazionale sia comunitario<sup>2</sup>, a ricercare adeguate forme di tutela del cliente consuma-

---

<sup>2</sup> Si ricorda come nel lontano 22 dicembre 1986, il Consiglio delle Comunità europee approvava la Direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, la quale veniva recepita nel nostro ordinamento, insieme alla Direttiva del Consiglio 90/88/CEE del 22 febbraio 1990, sul T.A.E.G., dall'art. 18 ss. della l. 19 febbraio 1992, n. 142 (c.d. 'legge comunitaria per il 1991'), con contestuale modifica del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia agli artt. 121-126, contenuti nel Titolo VI, già rubricato *Trasparenza delle condizioni contrattuali*. Successivamente, in tempi più recenti, il Parlamento Europeo ed il Consiglio, in data 23 aprile 2008, approvavano la Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che provvedeva ad abrogare il testo normativo precedente. Con il nuovo dettato normativo, il legislatore comunitario avrebbe inteso (in un'ottica conforme a quasi tutti le Direttive comunitarie emesse in materia di diritti dei consumatori) realizzare una piena, totale e non più minimale armonizzazione della normativa sul credito al consumo, onde realizzare un più efficiente mercato interno e di garantire a tutti i consumatori della Comunità la possibilità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei propri interessi. Successivamente il nostro legislatore, con il d.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141 dava attuazione alla citata Direttiva 2008/48/CE, utilizzando la pubblicazione di tale nuovo *corpus* dispositivo come occasione per apportare al T.U.B. e ad altri testi normativi, oltre che le integrazioni e le modifiche indispensabili a tal fine, anche un insieme di innovazioni aggiuntive, frutto di scelte spontanee ed autonome (così G. DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u. bancario*, in *Contr.*, 2010, p. 1041 ss).

La delega all'attuazione della Direttiva 2008/48/CE era contenuta nella l. 7 luglio 2009, n. 88 ('legge comunitaria per il 2008'), dove all'art. 33 venivano indicati criteri e principi a cui il legislatore nazionale si sarebbe dovuto conformare nell'attuazione della disciplina comunitaria del credito al consumo: principi e criteri a cui si sono aggiunti anche quelli indicati in una legge successiva, la l. 4 giugno 2010, n. 96 ('legge comunitaria 2009'), che ha infatti modificato l'art. 33 della 'legge comunitaria 2009', con l'introduzione di ulteriori criteri direttivi per l'esercizio della delega. Dunque il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, oltre ad essere lo strumento utilizzato per armonizzare la nostra disciplina sul credito al consumo con quella comunitaria, ha apportato numerose e strutturali modifiche al T.U.B., così procedendo alla più profonda e radicale riforma di tale testo dalla sua entrata in vigore, i cui fondamenti debbono ritrovarsi nella disciplina della trasparenza: ed infatti, ad oggi, nel T.U.B. (a seguito delle modifiche citate), ed in particolare nel Titolo VI, si ritrovano tre distinti capi relativi a differenziati obblighi di trasparenza in relazione a

tore che volesse accedere a forme di credito per scopi appunto estranei a qualsivoglia attività imprenditoriale, artigianale ovvero professionale eventualmente svolta, e che garantissero a quest'ultimo sia il riconoscimento di adeguate regole di trasparenza e di informazione per un c.d. 'consumo consapevole'<sup>3</sup> del servizio, sia forme contrattuali che collegassero l'erogazione del credito al consumo alla fornitura del bene oggetto di acquisto onde salvaguardare il consumatore da fattispecie in cui, a finanziamento erogato, l'inadempimento ovvero il non corretto adempimento alla fornitura del bene costringessero il consumatore a proseguire nel versamento o rimborso rateale del finanziamento a fronte del mancato ovvero parziale godimento del bene compravenduto.

Questa sintesi delle problematiche che, nel corso degli ultimi anni, hanno caratterizzato l'approfondimento interpretativo del fenomeno in esame<sup>4</sup>, ha già da tempo ottenuto una ri-

---

distinte forme contrattuali, così prevedendosi norme in tema di trasparenza bancaria (in generale), di credito ai consumatori e di servizi di pagamento.

<sup>3</sup> Sul collegamento tra evoluzione delle forme di erogazione del credito e potenziali forme di indebitamento del consumatore, cfr. S. PELLEGRINO, *Le nuove regole sui contratti di credito ai consumatori (d.lgs. 13.08.2010, n. 141)*, in *Obbl. e Contr.*, 2011, p. 125 e S. COSMA, S. COTTERLI, *La direttiva sul credito ai consumatori: alcune implicazioni giuridiche ed economiche*, in *Banca Impresa Società*, 2008, p. 291 ss.

<sup>4</sup> Per il lunghissimo dibattito dottrinale sul credito al consumo (*rectius*, oggi credito ai consumatori), si vedano i seguenti contributi: G. PIEPOLI, *Il credito al consumo*, Napoli, 1976; M. GORGONI, *Il credito al consumo*, Milano, 1994; *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di F. CAPRIGLIONE, Padova, 1994, p. 610 ss.; G. CARRIERO, *Nuova trasparenza bancaria, tutela del risparmiatore e prospettive di riforma del credito al consumo*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da M. BESSONE, XXXI (append.), Torino, 2004; F. MACARIO, *Il credito al consumo*, in *I contratti dei consumatori*, a cura di E. GABRIELLI, E. MINERVINI, *Trattato dei contratti*, Torino, 2005, p. 548 ss.; Id., *Il percorso dell'armonizzazione nel credito al consumo: conclusione di un iter ultraventennale?*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano*, a cura di G. DE CRISTOFARO, Torino, 2009, p. 1 ss., nonché Id., *Credito al consumo e servizi di pagamento nella Comunitaria 2008*, in *Contr.*, 2009, p. 1145 ss.; F. FALCO, *Il credito al consumo*, in *Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti*, a cura di G. VETTORI, Padova, 1999, p. 610 ss.; G. FERRANDO, *Contratti collegati: il caso del credito al consumo* (nota a Cass. sez. II, 20.01.1994, n. 474), in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, p. 305 ss.; G. ALPA,

sposta da parte del nostro legislatore che sin dal 2010 e sulla scorta di *imput* comunitari, ha dovuto recepire una normativa volta ad introdurre una forma di armonizzazione completa delle legislazioni degli Stati membri, così «[...] sottraendo ai legislatori nazionali qualsivoglia margine di discrezionalità e negando loro anche la possibilità di mantenere o introdurre regole interne suscettibili di assicurare ai consumatori un livello di protezione più elevato ed incisivo rispetto a quello ga-

---

*L'attuazione della direttiva sul credito al consumo*, in *Contr. e Impr.*, 1994, p. 68 ss.; ID., *Nuovi aspetti della tutela del risparmiatore*, in *Vita not.*, 1998, I, p. 689 ss.; P. GAGGERO, *Diritto comunitario e disposizioni interne in materia di credito al consumo*, in *Contr. e Impr./Europa*, 1996, p. 622 ss.; G. OPPO, *La direttiva comunitaria sul credito al consumo*, in *Riv. Dir. civ.*, 1987, II, p. 539 ss.; P. SIRENA, *La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti bancari di credito al consumo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1997, p. 354 ss.; A. STESURI, *I contratti di credito al consumo tra jus variandi e trasparenza*, in *Contratti*, 2003, p. 301 ss.; D. SINESIO, *Il credito al consumo. Problemi e prospettive nella realtà italiana*, in *Credito e moneta*, a cura di C. MAZZONI, A. NIGRO, Milano, 1982, p. 315 ss.; G. DE NOVA, *Nuovi contratti*, Torino, 1994, p. 39 ss.; *Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore. Scenari economici e profili giuridici*, a cura di M. LOBUONO, M. LORIZIO, Torino, 2007; M. COGNOLATO, *Il credito finalizzato: il credito al consumo*, in *Obbligazioni e contratti*, 2006, p. 156 ss.; M. DE POLI, *Gli effetti sul contratto di credito al consumo del recesso da un contratto concluso a distanza o a domicilio*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, II, p. 15 ss.; T. FEBBRAJO, *La nuova disciplina dei contratti di credito "al consumo" nella Dir. 2008/48/CE*, in *Giur. It.*, 2010, p. 1 ss.; *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano*, Torino, 2009; ID., *Verso la riforma della disciplina del credito al consumo*, in *I Contr.*, 2009, p. 1154 ss., nonché ID., *La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u. bancario*, in *Contr.*, 2010, p. 1041 ss.; L. DI DONNA, *La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali nella direttiva sul credito al consumo*, in *Giur. It.*, 2010, p. 1 ss.; M. MAZZEO, *La verifica del merito di credito*, in *Obbl. e Contr.*, 2010, p. 12; N. ZORZI GALGANO, *Il contratto di consumo e la libertà del consumatore*, Padova, 2012; M. MAUGERI, S. PAGLIANTINI, *Il credito ai consumatori. I rimedi nella ricostruzione degli organi giudicanti*, Milano, 2013; G. AZADI, *Credito al consumo, obblighi precontrattuali del finanziatore e prova adempimento*, in *Recentissime Corti europee*, a cura di A. JANNARELLI, N. SANNICCHIO, in *Giur. It.*, 2015, 1, coll. 22-23; E. BRODI, *Dal dovere di far conoscere al dovere di far "comprendere": l'evoluzione del principio di trasparenza nei rapporti fra impresa e consumatori*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2011, spec. p. 246 ss.

rantito dalla direttiva (recepita)»<sup>5</sup>: le nuove disposizioni hanno avuto infatti il grande pregio di sostituire ‘*manu militari*’ quella forma di armonizzazione ‘minimale’ già contenuta nella precedente direttiva n. 87/102/CEE la quale non solo aveva permesso, per molti anni, la conservazione di profonde differenze disciplinari tra i vari Stati membri, ma non aveva altresì offerto adeguati strumenti di tutela volti ad offrire valide risposte alle problematiche evidenziate<sup>6</sup>.

I nuovi obblighi gravanti sui finanziatori nella fase preliminare alla conclusione del contratto, un approccio maggiormente ‘formalista’ ai modi e termini di conclusione del contratto, la previsione di forme di recesso, l’introduzione normativa (e finalmente non solo e non più derivante da spesso contrastanti interpretazioni giurisprudenziali) della definizione di contratto di credito collegato e l’introduzione del nuovo concetto di ‘merito creditizio’, hanno avuto l’effetto di offrire più concrete soluzioni ai problemi derivanti dalla conclusione di un contratto di credito da parte di un consumatore<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Così G. DE CRISTOFARO, *Premessa*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano*, cit., IX.

<sup>6</sup> Secondo N. ZORZI GALGANO, *Il contratto di consumo e la libertà del consumatore*, cit., p. 563 ss., «la direttiva non rispondeva più in modo adeguato alla realtà contemporanea del mercato del credito e che pertanto era opportuno procedere ad una sua revisione».

<sup>7</sup> La nuova disciplina riteniamo debba e possa considerarsi la seconda ‘rivoluzione copernicana’ nei rapporti banca (e mondo del credito in generale)-cliente, che segue l’introduzione, oramai risalente al settembre del 2009, di più stringenti regole di trasparenza di settore che, prima introdotte unicamente tramite attività di normazione secondaria, hanno trovato adeguato spazio all’interno del T.U.B. ove, oggi rispetto al passato, si concede ampio spazio disciplinare alla tutela del consumatore contraente debole nei suoi rapporti con il mondo bancario e finanziario. Come si avrà modo di sottolineare, il *filo rosso* che sottende ad una adeguata, seppur sintetica analisi della neo-introdotta disciplina, riguarda il principio della trasparenza contrattuale che dal 2009, appunto da principio che troppo spesso è stato relegato nel mondo della mera interpretazione di un comportamento contrattuale a fini risarcitori, diviene regola comportamentale per gli operatori economici del settore bancario e finanziario, e che induce l’interprete a considerare il contratto di erogazione del credito al consumatore come fattispecie che, a fini di tutela, non può più considerarsi frammentata tra fase pre-contrattuale, contrattuale e post-contrattuale, bensì può e deve considerarsi come fattispecie contrat-



Ed infatti, proprio con il recepimento della Direttiva 2008/48/CE, del 22 maggio 2008 mediante il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (disciplina contenuta nel Capitolo II del Titolo IV del T.U.B.), come peraltro era avvenuto per le Istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia del 2009 sulla trasparenza bancaria, si è evidenziata la volontà del legislatore di procedere alla c.d. 'soggettivizzazione dell'operazione contrattuale' anche nel comparto bancario<sup>8</sup>: la caratterizzazione soggettiva del cliente bancario in generale, e del fruitore del mercato del credito in particolare, diviene il *discrimen* per adeguare l'operatività degli intermediari alle esigenze del singolo individuo, il quale non viene più considerato controparte negoziale *tout court* bensì cliente dotato di specifiche esigenze di tutela.

La persona, con le sue caratteristiche, le sue conoscenze, la sua socialità, viene posta al centro dell'attenzione della tutela del legislatore: il consumatore diviene il soggetto titolare di forme di tutela più moderne, anche mediante il richiamo ad istituti, quali il collegamento negoziale che, proprio grazie all'*input* normativo comunitario, hanno garantito adeguata soluzione a profili patologici afferenti tutte quelle operazioni di credito a cui si colleghi anche la diversa fornitura di beni o servizi.

## 2. *L'informazione, la trasparenza e la relazione contrattuale*

La riforma del T.U.B. in tema di credito ai consumatori è stata l'occasione per compiere un'ulteriore operazione di valorizzazione delle istanze protezionistiche del Codice Civile, nell'intento di dare rilievo allo stretto collegamento esisten-

---

tiale a caratterizzazione unitaria, ove la violazione di obblighi di informazione e trasparenza relativi alla fase precontrattuale possono dar vita a forme di invalidità contrattuali a favore del cliente. Tale approccio, di stampo eminentemente consumeristico, ripropone la medesima *ratio* della disciplina contenuta nel Codice del Consumo, e relativa alle pratiche commerciali scorrette, con cui l'interprete sarà chiamato necessariamente a confrontarsi nell'analisi del nuovo dettato normativo.

<sup>8</sup> Fenomeno la cui massima espressione è proprio il credito ai consumatori, ove nel passaggio dal concetto di credito al consumo a quello di credito ai consumatori, l'attenzione si sposta dal 'bene' al 'soggetto'.

te tra l'applicazione della nuova disciplina ed ulteriori principi generali – sempre di stampo codicistico – quali la clausola generale di buona fede: ne deriva un impianto normativo<sup>9</sup> basato certamente su obblighi contrattuali ma anche e specialmente precontrattuali, volti a garantire l'effettività, la completezza e la consapevolezza nella conclusione del contratto di credito, notoriamente concluso nelle forme della contrattazione per moduli o formulari e caratterizzato – da sempre – da una sorta di depotenziamento della rilevanza della volontà<sup>10</sup>, che invece richiede un parallelo potenziamento della corretta attuazione della clausola generale di buona fede nonché del principio di trasparenza<sup>11</sup>.

E l'interesse per l'approfondimento di nuovi strumenti di tutela si amplifica ove l'attenzione dell'interprete passi dal piano dall'analisi del contratto a quello della relazione contrattuale, specialmente per quelle operazioni, quali quelle relative all'erogazione del credito (ai consumatori), la cui disciplina correttamente è stata definita 'transtipica'<sup>12</sup>, potendo ri-

---

<sup>9</sup> Così come poi avvenuto per altre discipline di più recente introduzione, quale ad esempio quella relativa al credito immobiliare ai consumatori (*Mortgage credit directives*), di cui al Capitolo II *bis* del Titolo VI del T.U.B.

<sup>10</sup> Al principio generale di buona fede, dovrebbero dunque essere collegate (per funzioni e *ratio*) le vecchie e nuove regole di trasparenza quali strumenti volti a regolare ed esaltare la funzione dell'informazione riguardo a tutte le relazioni contrattuali che si svolgono sul mercato, facendo sì che l'informazione stessa si venga a delineare come un elemento del contenuto del contratto e non più soltanto come l'oggetto di un generico dovere comunicativo. In dottrina, secondo V. SCALISI, *Dovere di informazione e attività di intermediazione mobiliare*, in *RDC*, 1994, II, p. 176 ss., «se quello scorso è stato il secolo della volontà, nel secolo attuale, invece, la conoscenza è venuta acquisendo negli studi giuridici un ruolo sempre più centrale e preminente».

<sup>11</sup> Secondo P. RESCIGNO, *Trasparenza bancaria e diritto comune dei contratti*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1990, I, p. 267 ss., «nel vocabolario del nostro tempo la parola trasparenza ha una singolare fortuna, come se le si riconoscesse la capacità di investire ed illuminare i settori che sembravano connotati dalla impenetrabilità del mistero».

<sup>12</sup> Secondo G. DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u. bancario*, cit., p. 1141, «La disciplina del credito al consumo rimane pertanto una disciplina transtipica, destinata cioè a trovare applicazione ad una vasta categoria di operazioni negoziali, comprensiva di una pluralità di differenti tipologie di contratti e pattuizioni (mu-

ferirsi a relazioni caratterizzate soggettivamente dall'interconnessione di più parti<sup>13</sup> ed oggettivamente dal collegamento di molteplici e diverse operazioni negoziali<sup>14</sup>, e che ha avuto, anche recentemente, e come importante conseguenza, quella di indurre sia l'autorità giudiziaria sia le autorità di vigilanza ad analizzare ed interpretare con attenzione il contenuto del contratto di prestito finalizzato, onde valutarne anche il collegamento normativo con altri contratti quali quelli di fornitura di un bene, ciò comportando – in ipotesi – il venir meno della forza vincolante del primo al venir meno dell'efficacia del secondo<sup>15</sup>.

---

tui, aperture di credito, leasing finanziario, etc.) il cui comune denominatore è rappresentato dalla causa di finanziamento».

<sup>13</sup> Dunque, i soggetti che partecipano all'operazione contrattuale, nella generalità delle fattispecie concrete sono fondamentalmente tre: il consumatore che, pur non disponendo attualmente della somma necessaria, è comunque interessato all'acquisto del bene; il finanziatore, teso alla valorizzazione del proprio capitale e a non assumere i rischi della vendita, ed il venditore o fornitore interessato ad incrementare, vendendo a credito, il proprio volume di affari.

<sup>14</sup> Proprio nell'evidenziare questa sorta di visione trilaterale o plurilaterale del contratto in commento, molto interessante risulta l'elencazione delle definizioni contenute nel neo art. 121 T.U.B., ove per la prima volta a livello normativo in ambito bancario viene formalizzata la definizione di collegamento negoziale: più in particolare, la lett. d) prevede il c.d. contratto di credito collegato, differenziato dal contratto di credito di cui alla lett. c), e definito come quel contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici, ove ricorra almeno una delle condizioni ivi espresse, ovvero: i) il finanziatore si avvalga del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; ii) il bene o il servizio specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito.

<sup>15</sup> Sul tema, parte della dottrina già nell'immediatezza del recepimento delle nuove disposizioni in materia di credito ai consumatori, rilevava che «la scomposizione in due contratti dell'operazione di acquisto a credito del bene di consumo, unitaria quando a finanziare sia la parte che trasferisce il bene o il servizio, potrebbe pregiudicare, specie per il caso di caducazione del contratto principale ovvero di inadempimento del fornitore, il consumatore acquirente: il quale rischia di restare gravato dei propri obblighi nei riguardi del finanziatore, magari non avendo neppure conseguito la disponibilità del bene. Ora, e proprio la disciplina del contratto di credito collegato a dire se ed in che termini la caducazione del contratto di compravendita del bene o di prestazione del servizio al consumatore dispieghi effetto anche sul contratto

3. *La natura giuridica del credito ai consumatori in funzione del collegamento negoziale*

Nella sua funzione giuridica e nella sua struttura operativa, il credito ai consumatori – in passato anche considerato come una sorta di evoluzione della vendita a rate<sup>16</sup> – pur dovendo oggi essere considerato non tanto come autonomo tipo negoziale bensì come tipico strumento negoziale<sup>17</sup>, è ricostruibile come un'operazione funzionalmente caratterizzata dalla destinazione di un credito ad un determinato scopo che, nella specie, deve consistere nell'uso personale di un bene – appunto di consumo – durevole o semidurevole<sup>18</sup>: tale ricostruzione ha tradizionalmente indotto la dottrina a chiedersi – ancor di più alla luce dell'art. 125 *quinquies* del T.U.B.<sup>19</sup> – se esso sia, di fatto, il risultato di due contratti autonomi fra loro, tali cioè che l'eventuale inefficacia dell'uno non pregiudichi quella dell'altro ovvero sia piuttosto un'operazione di cui si possa predicare l'unità sostanziale in forza del nesso che lega funzionalmente i negozi di cui essa si compone, così come peral-

---

di finanziamento e viceversa»: in tal senso A. D'ADDA, *Collegamento negoziale e inadempimento del venditore nei contratti di credito al consumo*, in *Eur. dir. priv.* 2011, p. 725 ss.

<sup>16</sup> Secondo G. PIEPOLI, *Il credito al consumo*, cit., p. 18 ss., il credito al consumo (oggi credito al consumatore) avrebbe ereditato dalla vendita a rate la funzione di consentire a chi fosse momentaneamente sprovvisto di liquidità di acquistare un determinato diritto, dilazionandone nel tempo il pagamento.

<sup>17</sup> In dottrina è stato evidenziato come con il termine 'collegamento' si indichi sia il legame sussistente tra due contratti sia il mezzo, lo strumento che consente alle parti di collegare: così G. DI NANNI, *Collegamento negoziale e funzione complessa*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1977, p. 279 ss.

<sup>18</sup> In dottrina, si ricorda la posizione di A. LUMINOSO, *I contratti tipici e atipici*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. IUDICA, P. ZATTI, Milano, 1995, p. 756, secondo cui il credito al consumo non sarebbe un mutuo di scopo, bensì un 'mutuo speciale', rispetto a quello ordinario previsto dal Codice Civile.

<sup>19</sup> L'art. 125 *quinquies* disciplina il c.d. collegamento negoziale tra contratto di fornitura del bene e contratto di finanziamento, prevedendo la risoluzione del contratto di credito se, in relazione al contratto di fornitura del bene ricorrano le condizioni di cui all'art. 1455 del Codice Civile, ovvero solo nell'ipotesi in cui l'inadempimento del fornitore non abbia scarsa importanza.

tro già rilevato sia da parte della giurisprudenza di merito sia da illustre dottrina<sup>20</sup>.

È ben vero che, pur a fronte di pregressi orientamenti, il credito ai consumatori non possa *tout court* ricondursi nell'alveo del mutuo di scopo<sup>21</sup> per chiare ed evidenti differenze che, anche alla luce del dettato normativo di cui al citato art. 125 *quinquies* T.U.B., induce oramai ad accogliere la tesi del collegamento negoziale<sup>22</sup>, avendo peraltro la norma citata avu-

---

<sup>20</sup> Se non sono mancate pronunce giurisprudenziali volte a sostenere l'indipendenza e l'autonomia dei due contratti (risalenti nel tempo sono le pronunce del Trib. S. Maria Capua Vetere, sentenza 17 giugno 1989, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, I, p. 677 ss., e del Trib. Chiavari, sentenza 22 settembre 1998, in *Dir. prat. soc.*, 2000, p. 74 ss.), la giurisprudenza dominante e gran parte della dottrina, anche in epoca antecedente alla riforma del 2010, hanno sovente ragionato in termini di collegamento funzionale tra i contratti coinvolti nell'operazione (*ex multis*, ad es., Cass., sez. II, 20 gennaio 1994, n. 474, in *Foro it.*, 1994, I, c. 3094 nonché Cass., sez. III, 23 aprile 2001, n. 5966, in *Contratti*, 2001, p. 1126; in dottrina, per il periodo ante-riforma, cfr. G. OPPO, *La direttiva comunitaria sul credito al consumo*, cit., p. 541; G. TARANTINO, *Credito al consumo e obblighi di restituzione della somma mutuata* [nota a Cass., sez. III, 23 aprile 2001, n. 5966], in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2002, p. 407 ss.).

<sup>21</sup> Secondo M. GORGONI, *Il credito al consumo*, cit., p. 178, «nella fattispecie del credito al consumo v'è qualcosa di più e di diverso di una clausola di scopo. La destinazione della provvista non può considerarsi in alcun modo preparatoria dell'obbligazione del *tantundem*; la destinazione consumeristica della somma mutuata, al contrario, proprio perché funzionale al soddisfacimento di esigenze di carattere personale del sovvenuto, non solo non è posta in nesso di corrispettività con l'obbligazione restitutoria, ma rende ancor più rischiosa per il mutuante la possibilità di ottenere la restituzione della somma mutuata».

<sup>22</sup> Già in tale sede vogliamo ricordare che, ante riforma del 2010, secondo l'art. 42 Cod. Cons. se il venditore si fosse reso inadempiente, il consumatore avrebbe potuto agire contro di lui, entro ben precisi limiti, ovvero solo se avesse effettuato inutilmente la costituzione in mora del fornitore ed a condizione che avesse provato un accordo che attribuisse al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore: non si ammetteva dunque un vero collegamento negoziale, in quanto al di fuori di queste limitate ipotesi dell'art.42 non era legislativamente riconosciuto un diretto collegamento tra i due contratti. Si aggiunga poi che la prova della convenzione in esclusiva tra finanziatore e fornitore era a carico del cliente. Dunque una sorta di *probatio diabolica*. Tuttavia sotto la vigenza della pregressa disciplina, interveniva la importantissima sentenza della Corte di giustizia Ue (Prima Sezione) del 23 aprile 2009 (diremo quasi anticipatoria della nuova disciplina comuni-

to come fine principale (ed ove si volessero considerare ancora indipendenti tra loro i contratti di finanziamento e di compravendita) quello di evitare un maggior onere per il consumatore il quale si troverebbe (in carenza di disciplina) a doversi attivare su due versanti.

Dunque il dettato di cui all'art. 125 *quinquies* T.U.B. offre nuovi spunti di riflessione in relazione al tema del collegamento negoziale il cui studio è stato da parte della dottrina sovente collegato alla causa negoziale e, dunque, alla funzione pratica del contratto ed all'interesse od ai plurimi interessi da esso effettivamente perseguiti: proprio nell'ottica di una possibile pluralità di interessi collegati, si pone il problema di valutare la loro interdipendenza in relazione all'assetto funzionale dei medesimi per giungere allo scopo finale della complessiva operazione contrattuale<sup>23</sup>, ove è proprio la causa

---

taria), secondo cui «L'art. 11, n. 2, Direttiva n. 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella della causa principale, l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore» (Corte di giustizia delle Comunità Europee, Sez. I, 23 aprile 2009, n. 509/07, in *Giur. It.*, 2009, p. 239). Ma altrettanto interessante risulta una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass., sez. III, 19 luglio 2012, n. 12454, in *Dir e giust.*, 2012, p. 655 ss.), avente ad oggetto la fattispecie relativa ad un'autovettura, il cui acquisto veniva finanziato mediante contratto di credito stipulato con una finanziaria, secondo cui «Non solo era palese l'esistenza di un collegamento negoziale, ma era altresì chiaro, a detta della Corte, che il contratto di mutuo si atteggiava quale mutuo di scopo in relazione alle previsioni contrattuali che prevedevano la specifica destinazione del finanziamento all'acquisto del veicolo. Ne discendeva che la risoluzione del contratto di compravendita – che comportava il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo – legittimava il mutuatante a richiedere la restituzione della somma non al mutuatario ma, direttamente, al venditore».

<sup>23</sup> Secondo C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, 3, *Il contratto*, Milano, 2000, pp. 481 e 482, il collegamento si direbbe funzionale «quando risulta dalla unitarietà della funzione perseguita, ossia quando i vari rapporti negoziali posti in essere tendono a realizzare un fine pratico unitario. In tal caso i singoli rap-

in concreto<sup>24</sup> ad essere utilizzabile come criterio per accertare l'esistenza o meno del collegamento negoziale<sup>25</sup> che peraltro

---

porti perseguono un interesse immediato che è strumentale rispetto all'interesse finale dell'operazione. Questo interesse finale concorre a determinare la causa concreta del contratto poiché è l'interesse che il contratto è diretto a realizzare».

<sup>24</sup> Sul punto si vuole richiamare quanto rilevato anche in dottrina da I.L. NOCERA, *Collegamento negoziale, causa concreta e clausola di traslazione del rischio: la giustizia contrattuale incontra il leasing*, in *Giur. Civ. comm.*, 2008, p. 359, ove, affrontando il rapporto tra collegamento negoziale, causa in concreto e contratto di *leasing*, si rileva che «il nesso di dipendenza tra il contratto di locazione finanziaria in senso stretto e quello di compravendita identifica il proprio risultato economico nel soddisfacimento dell'interesse dell'utilizzatore al futuro godimento del bene oggetto del contratto di leasing. Le parti contrattuali tuttavia, se possono incidere nella fase genetica del collegamento negoziale, subiscono una limitazione della propria autonomia allorché si manifesti un evento patologico in uno dei due contratti. La causa unitaria infatti, che caratterizza i singoli negozi, comporta che, nel caso in cui uno dei due presenti un vizio funzionale, il godimento del bene da parte dell'utilizzatore non sia più conseguibile, facendo sì che anche l'altro contratto, compreso nel collegamento, risulti inficiato dalla medesima vicenda, con l'applicazione del principio *simul stabunt, simul cadent* (Cass., 12.7.2005, n. 14611, sez. III). Tale automatismo patologico risulta come conseguenza dell'unitarietà della causa, declinata tuttavia in modo differente rispetto alla classica accezione oggettiva di scuola "bettiana". Alla tradizionale nozione la giurisprudenza di legittimità più recente prepone un concetto di causa che si focalizza sulla concreta modificazione che produce nella sfera giuridica dei contraenti: la c.d. teoria della funzione economico individuale o dello scopo pratico, secondo la quale, per individuare la causa del contratto, bisogna tener conto degli scopi effettivi, per i quali il contratto è stato perfezionato, fuggendo dalle determinazioni aprioristiche dell'accezione oggettiva. I giudici di legittimità considerano infatti la causa [...] funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto».

<sup>25</sup> Sul tema, in dottrina, cfr. M. GIORGIANNI, *Negozi giuridici collegati*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1937, p. 275 ss.; F. MESSINEO, *Contratto collegato*, in *Enc. Dir.*, X, 1962, p. 48 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Collegamento negoziale*, in *Enc. dir.*, Milano 1960, VII, p. 375 ss.; U. NATOLI, *In tema di collegamento funzionale fra contratti*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1943, II, 1, p. 328 ss.; F. DI SABATO, *Unità e pluralità di negozi (Contributo alla dottrina del collegamento negoziale)*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, p. 412 ss.; P. TROIANO, *Il collegamento contrattuale volontario*, Roma, 1999; G. LENER, *Profili del collegamento negoziale*, Milano, 1999, e più recentemente si veda anche S. NARDI, *Frode alla legge e collegamento negoziale*, Milano, 2006, p. 48 ss. e C. CAMARDI, *Collegamento negoziale e contratto in frode alla legge. Un classico alla prova di esperienze recenti*, in *Contratti*, 2011, p. 1044 ss.

non si esprima necessariamente a livello strutturale<sup>26</sup> o documentale ma che sia anche solo funzionale (e cioè in concreto<sup>27</sup>), specialmente in relazione a possibili vicende patologiche che afferiscano ad uno di essi contratti ed alla possibile trasmissibilità di tali vicende all'altro o agli altri negozi funzionalmente collegati<sup>28</sup>.

Non è un caso dunque che il tema del collegamento negoziale – sovente collegato al principio di libertà contrattuale (potendo i contraenti dare origine a diversi negozi che, pur

---

<sup>26</sup> Ed infatti il collegamento negoziale è stato ravvisato in tutte le ipotesi in cui due o più contratti, seppur dotati di una propria autonomia strutturale, risultino poi tra loro in virtù di un legame giuridicamente rilevante, al fine di realizzare uno scopo pratico unitario, non perseguibile o difficilmente perseguibile mediante l'adozione dei singoli schemi contrattuali. Così, in giurisprudenza, *ex multis*, cfr. Cass., 27 aprile 1995, n. 4645, in *Giust. civ.*, 96, I, p. 1093 ss.; Cass., 13 febbraio 1992, n. 1751, in *Giur. it.*, 1993, I, p. 1076 ss.; Cass., 25 maggio 1983, n. 3622, in *Giur. it.*, 1984, I, p. 1359 ss.

<sup>27</sup> Sulla rilevanza dell'elemento causale nonché sull'applicabilità dell'art. 125 *quinquies* anche a contratti conclusi ante riforma, nella giurisprudenza di merito si vedano le conclusioni a cui giunge il Tribunale di Taranto, 5 febbraio 2015, in *www.ilcaso.it*, secondo cui «In linea di principio allora un grave inadempimento (art. 1455 c.c.) che colpisca la causa della vendita deve per definizione riverberarsi sulla causa del finanziamento; con la conseguenza che se dovesse mancare la consegna del bene, il compratore potrebbe opporre al finanziatore l'*exceptio inadimplenti non est adimplendum*, e rifiutarsi così di adempiere l'obbligazione di restituzione del prestito; od anche agire per la risoluzione e chiedere come nel caso in esame la restituzione delle rate pagate nel frattempo. Si applicherebbe cioè in via estensiva ai contratti causalmente collegati la disciplina della risoluzione in tema di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive: ad esempio art. 1455 e 1460 c.c. [...]. La soluzione adottata in tema di collegamento negoziale sembra peraltro anche in linea con l'analisi per così dire economica dell'affare trilatero in esame: della grave inadempienza del venditore, che pur conseguendo il prezzo dal finanziatore, non consegna ad esempio il bene al compratore, è più giusto che ne risponda anche il finanziatore, che rispetto al consumatore, ha certamente a disposizione più mezzi per verificare la permanenza dell'affidabilità commerciale del venditore e sarà indotto nello stipulare convenzioni con gli operatori commerciali a fare tesoro di questo potenziale rischio di impresa; con la conseguenza che dovrà gravare sul finanziatore il costo del recupero della sorte capitale nei confronti del venditore, alla cui restituzione l'acquirente ha diritto ex art. 1455 c.c.».

<sup>28</sup> Sul nesso di funzionalità, in dottrina cfr. A. PIRONTI, *Commento a Cass. Civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18884, Collegamento negoziale ed autonomia disciplinare dei contratti collegati*, in *I Contratti*, 2008, p. 1093 ss.



conservando la propria individualità possano venire a trovarsi in un rapporto di dipendenza reciproca, di modo che le vicende dell'uno si comunicano a quelle dell'altro) – ha per lungo tempo occupato dottrina e giurisprudenza, che nel corso degli anni hanno elaborato più interpretazioni aventi tuttavia un substrato comune da individuarsi nella questione relativa alla rilevanza dei 'negozi giuridici collegati'<sup>29</sup>, mostrando allo stesso tempo la chiara volontà di spostare l'attenzione dalla struttura del negozio alla sua funzione<sup>30</sup>, abbandonando dunque ogni concezione che si fondi sulla rigidità del formalismo contrattuale.

È chiaro dunque che nel momento in cui si utilizzano concetti e categorie civilistiche classiche quali quelle di interesse, funzione e causa in concreto (essa potendosi intendere anche come funzione, nel senso che il negozio viene concepito come strumento di realizzazione di un interesse individuale, oggetto di valutazione da parte dell'ordinamento), si intende ricondurre il nostro ragionamento alla circostanza che due o più contratti si possano trovare tra loro in una relazione giuridicamente rilevante<sup>31</sup>, ove il richiamo al collegamento negoziale vuole dar rilevanza ad una ipotesi di unitario regolamento di interessi, comportando l'esistenza di un nesso tra due o più negozi autonomi e distinti e, dunque, una pluralità di contratti<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> A. BUONFRATE, voce *Contratti collegati*, in *Digesto disc. priv. – sez. civ.*, Aggiornamento III, I, Torino, 2007, pp. 287-289.

<sup>30</sup> V. BARBA, *La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale*, parte I, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, pp. 293-294, in cui si legge: «accertato che il singolo caso concreto non si lascia sussumere o ricondurre all'interno di uno schema legale tipico, piuttosto che affermarne la tipicità, si preferisce postulare, ove possibile, che si sia in presenza di un collegamento contrattuale, ossia che quel determinato affare sia stato realizzato dalle parti mediante la combinazione di più schemi contrattuali, tendenzialmente, tipici».

<sup>31</sup> In tal senso, S.O. CASCIO, C. ARGIROFFI, *Contratti misti e contratti collegati*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, Roma, 1988, p. 1.

<sup>32</sup> *Ex multis*, concordano sul punto, M. GIORGIANNI, *Negozi giuridici collegati*, cit., pp. 276, 327, 328 e 329, secondo cui si dovrebbe parlare di più forme di collegamento, ovvero «il collegamento derivante dalla funzione stessa cui il negozio, obiettivamente considerato, adempie rispetto ad un altro (come nel caso dei negozi accessori) e il collegamento dovuto alla circostanza che uno

E ciò (anche allo scopo di garantire una tutela sostanziale<sup>33</sup> ed effettiva dei contraenti) prescindendo dalla eventuale distinzione tra collegamento genetico<sup>34</sup> e funzionale<sup>35</sup> ovvero oggettivo o soggettivo<sup>36</sup>, dovendosi così attribuire rilevanza

---

dei due negozi trova la sua causa in un rapporto scaturente dall'altro negozio (negozi fiduciari, titoli di credito), che vengono ricondotte a situazioni di "influenza" e "reazione" che l'un negozio esercita sull'altro, ma non di collegamento»; A. VENDITTI, *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, in *Giust. civ.*, I, 1954, p. 259 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Collegamento negoziale*, cit., p. 375 ss.; F. MESSINEO, *Contratto collegato*, cit., p. 48 ss.; G. SCHIZZEROTTO, *Il collegamento negoziale*, Napoli, 1983, p. 11.

<sup>33</sup> La creazione di un simile meccanismo deve necessariamente avere uno scopo sostanziale per i contraenti, attorno al quale le volontà di questi ultimi si stringono: attraverso un tale 'apparato giuridico' le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, non per mezzo di un singolo nuovo ed autonomo contratto, bensì con una pluralità coordinata di negozi, ciascuno finalizzato ad un regolamento unitario di interessi, pur conservando una causa autonoma. Secondo Cass., 27 aprile 1995, n. 4645, in *Giust. Civ.*, 1996, I, p. 1093, Cass., 16 maggio 2003, n. 7640, in *Mass.*, 2003 nonché Cass., 10 luglio 2008, n. 18884, in *Contr.*, 2008, il collegamento negoziale, rappresentando espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 del Codice Civile è un meccanismo mediante il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti. Tali contratti conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, con la conseguenza che le vicende che investono un contratto possono riverberarsi sull'altro, sebbene non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco, ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa, e non necessariamente in rapporto da principale ad accessorio.

<sup>34</sup> Secondo F. DI SABATO, *Unità e pluralità dei negozi (Contributo alla dottrina del collegamento negoziale)*, cit., p. 435, la categoria del collegamento genetico sarebbe priva di contenuto, ad eccezione delle ipotesi in cui ci si riferisca unicamente ad ipotesi di contestualità.

<sup>35</sup> Per F. MESSINEO, *Contratto collegato*, cit., p. 51, si dovrebbe parlare unicamente di collegamento funzionale, quale unico collegamento effettivamente incidente sullo svolgimento del contratto collegato.

<sup>36</sup> Ricordiamo come del collegamento negoziale in dottrina siano state proposte numerose classificazioni, a cominciare da quella riguardante il collegamento unilaterale e bilaterale, ove per 'collegamento unilaterale' si intenderebbe la situazione di dipendenza o subordinazione, logica o giuridica, di un contratto dall'altro (G. LENER, *Profili del collegamento negoziale*, cit., p. 5) ed ove il secondo contratto si troverebbe in una situazione di accessorietà o ausiliarità rispetto al primo (con la conseguenza che le vicende riguardanti il primo contratto si riversano sul secondo – F. MESSINEO, *Contratto collegato*, cit.,

giuridica a tutte quelle ipotesi in cui l'impiego di un capitale (a seguito di finanziamento), vada ad incidere nel regolamento contrattuale condizionandone il sinallagma<sup>37</sup>.

### 3.1. Segue. *Il collegamento negoziale dal credito al consumo al credito ai consumatori. Cenni*

Nel passaggio generazionale tra norme, il collegamento negoziale nell'ambito del credito al consumo, dopo una non del tutto efficace regolamentazione sotto la vigenza della Direttiva 87/102/CEE<sup>38</sup>, ha come detto trovato una sua più adeguata

---

p. 52 –, da distinguersi dal 'collegamento bilaterale' in relazione al quale ci si riferirebbe all'interdipendenza tra contratti, i quali si trovano in una situazione di parioridazione in quanto dipendenti reciprocamente l'uno dall'altro (G. LENER, *Profili del collegamento negoziale*, cit., p. 5). Una ulteriore distinzione delineata (G. OPPO, *Contratti parasociali*, Milano, 1942, p. 67 ss.) sarebbe quella tra collegamento necessario e collegamento volontario (così anche in R. SCOGNAMIGLIO, *Collegamento negoziale*, cit., p. 368 ss.), ricorrendo il primo allorquando la connessione derivi dalla natura stessa dei negozi o dalla legge e sulla base di criteri oggettivi (e quindi relativo a fattispecie in cui un negozio sia in grado di dispiegare i suoi effetti solo in presenza di un altro negozio, appunto, necessariamente, collegato), ed avendosi invece 'collegamento volontario' quando la connessione tra negozi derivi da un'espressa volontà delle parti, quale risultato dell'attività creativa delle medesime che, nella loro autonomia contrattuale, pongano in essere i contratti più confacenti al perseguimento dei propri interessi (così A. RAPPAZZO, *I contratti collegati*, Milano, 1998, p. 31).

<sup>37</sup> Si veda recentemente ed in tal senso, nella giurisprudenza di merito, Trib. Treviso, 24 Gennaio 2019, in *www.ilcaso.it*, secondo cui «In questo caso, dunque – posto il collegamento negoziale (che impone di considerare, oltre alla funzione dei singoli negozi, la causa dell'operazione economica nel suo complesso) – deve ritenersi che, per la destinazione impressa *ex lege* all'utilizzo delle somme finanziate, l'intervenuta risoluzione consensuale del contratto di fornitura interferisca sul contratto di finanziamento, facendolo venire meno. Invero, lo scopo del finanziamento è legato alla fornitura (essendo concessa la somma erogata per il pagamento del prezzo dello specifico bene acquistato dal consumatore), sicché, al venir meno della compravendita, il prestito non ha più ragion d'essere; del resto, il soggetto che, in via definitiva, beneficia della somma finanziata non è il consumatore, ma il fornitore (ancorché terzo rispetto al contratto di finanziamento)».

<sup>38</sup> Tra i vari elementi di 'debolezza' della Direttiva 87/102/CEE, spicca la circostanza che, diversamente dalla Direttiva 2008/48/CE, non conteneva una nozione di contratto di credito collegato anche se, come osservato da G. OPPO,

disciplina nella Direttiva 2008/48/CE, soprattutto per il fatto che l'armonizzazione minimale prevista dalla prima Direttiva ha ostacolato per lungo tempo lo sviluppo delle contrattazioni transfrontaliere aventi ad oggetto il credito al consumo, creando un'eccessiva frammentazione normativa<sup>39</sup>.

Ed infatti tra le principali novità introdotte dalla Direttiva 2008/48/CE rileva la regolamentazione specifica del fenomeno del collegamento contrattuale nel credito al consumo, con la previsione espressa della nozione di 'contratto di credito collegato'<sup>40</sup> di cui all'art. 3 lett. n) ove vengono indicate le fattispecie negoziali alle quali applicare la disciplina prevista all'art. 15 poi trasposta negli artt. 121 e 125 *quinquies* T.U.B., i quali rappresentano effettivamente un elemento di discontinuità con il periodo precedente: mentre in passato il collegamento contrattuale ha rappresentato uno strumento di apertura del sistema attraverso il quale permettere all'autonomia privata di andare oltre la costruzione dei tipi predeterminati dalla legge e di soddisfare le specifiche esigenze dei contraenti, la nuova normativa ha tipizzato il fenomeno, creando un'ipotesi di collegamento negoziale *ex lege* che si verifica a prescindere dalla volontà delle parti ed al ricorrere di determinati presupposti

---

*La direttiva comunitaria sul credito al consumo*, cit., p. 539 ss., risultava già abbastanza chiaro l'intento. L'Autore ritiene che l'intenzione di attribuire rilevanza al collegamento era la previsione, nell'ambito della precedente Direttiva, di una responsabilità, sia pur sussidiaria, del finanziatore verso l'acquirente per l'inadempimento del venditore, nell'ipotesi di credito concretamente 'finalizzato' all'acquisto: «si tratta di un principio di grande importanza», da cui discende «che il consumatore può opporre al finanziatore l'inadempimento del fornitore anche in via di eccezione, realizzandosi così quella manifestazione tipica del collegamento funzionale tra negozi che consiste nella reazione del sinallagma dell'uno sul sinallagma dell'altro».

<sup>39</sup> G. DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la direttiva 2008/48/Ce e l'armonizzazione "completa" delle disposizioni nazionali concernenti "taluni aspetti" dei "contratti di credito ai consumatori"*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2008, p. 257.

<sup>40</sup> G. ROSSI, *La rilevanza del collegamento contrattuale nel credito al consumo*, in *Contratto e impresa*, 2010, p. 36.

così che, concretizzatosi lo schema stabilito dalla norma, il collegamento sarebbe instaurato oggettivamente<sup>41</sup>.

Perché infatti possa dirsi sussistente il collegamento del contratto di credito a norma dell'art. 121 T.U.B., quest'ultimo deve essere finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici, dovendo necessariamente ricorrere la condizione che il finanziatore si sia avvalso del fornitore per promuovere o concludere il contratto oppure la condizione che il bene o il servizio specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito: già l'indicazione di queste due condizioni costituisce elemento di differenziazione rispetto alla definizione di contratto di credito collegato contenuto nella disciplina europea; difatti, la normativa nazionale, pur recependo la finalizzazione esclusiva del contratto al finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici, non ha inteso assumere che «i due contratti costituiscano oggettivamente un'unica operazione commerciale», come indicato nel citato art. 3 lett. n) della Direttiva, subordinando quindi l'applicazione della disciplina del collegamento negoziale alla sussistenza, anziché del requisito dell'unica operazione commerciale, di quello di almeno uno degli indici rivelatori della medesima<sup>42</sup>.

Proprio il mancato recepimento della nozione comunitaria di 'unica operazione commerciale' ha prodotto opinioni discordanti, ove per alcuni vi sarebbe stato un restringimento dell'ambito applicativo della disciplina del collegamento negoziale nel credito al consumo: se ai sensi della Direttiva 2008/48/CE l'applicabilità della disciplina non viene esclusa

---

<sup>41</sup> R. VOLANTE, *I "contratti collegati" nella direttiva 2008/48/CE*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano*, cit., p. 148; L. MODICA, *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria*, in *Europa e dir. priv.*, 2009, p. 795.

<sup>42</sup> G. MIGNACCA, *Inadempimento del fornitore nel credito al consumo e rimedi relativi al rapporto di finanziamento*, consultabile all'indirizzo [www.comparazioneDirittoCivile.it](http://www.comparazioneDirittoCivile.it), in merito all'omissione della nozione di 'operazione commerciale oggettivamente unica', precisa che la Direttiva lo designa come uno dei presupposti «che debbono necessariamente ricorrere affinché possa parlarsi di contratti collegati».

per la sola insussistenza di uno degli indici rivelatori dell'unica operazione commerciale quando la presenza di altri indici ed elementi obiettivi della fattispecie facciano comunque ritenere la sussistenza, diversamente deve argomentarsi con riferimento alla norma introdotta nell'ordinamento nazionale per la quale, qualora non ricorra almeno uno dei requisiti espressamente previsti, la disciplina del collegamento non potrebbe essere applicata<sup>43</sup>.

Invece, secondo un orientamento diametralmente opposto, la diversità tra le due previsioni normative – per la loro differenza nel tenore letterale – non ne fa scaturire una diversità di contenuto, poiché tutto ciò che ai sensi della Direttiva integra gli estremi della 'operazione commerciale oggettivamente unica' sarebbe suscettibile di essere ricondotto nella nozione di contratto di credito collegato di cui all'art. 121 T.U.B., e quindi la predetta omissione non implicherebbe la natura necessariamente tassativa dei presupposti di cui all'art. 121 T.U.B., ben potendosi applicare la disciplina per analogia a ipotesi diverse e ulteriori<sup>44</sup>.

Un'ulteriore posizione<sup>45</sup> ha altresì evidenziato come proprio il riferimento alla finalizzazione 'esclusiva' del finanziamento per l'acquisto di merci o servizi 'specifici', farebbe sì che la Direttiva rappresenterebbe in realtà un arretramento rispetto alle conclusioni di apertura cui era giunta ad esempio in passato la Corte di giustizia<sup>46</sup>, la quale aveva cercato di estendere le possibilità di tutela del consumatore, fuoriuscendo da quelle restrizioni rappresentate dal vetusto patto di esclusiva e dalla destinazione specifica del credito.

---

<sup>43</sup> G. DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u. bancario*, cit., p. 1056.

<sup>44</sup> M.R. MAUGERI, *Cenni su alcuni profili della riforma del t.u.b. in materia di «credito ai consumatori»*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, p. 466.

<sup>45</sup> L. MODICA, *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria*, cit., p. 798.

<sup>46</sup> La Corte di giustizia CE, 4 ottobre 2007, C-429/05, in *Foro. it.*, 2007, IV, col. 590, aveva ritenuto applicabili le regole dettate in materia di collegamento, oltre che nell'ipotesi di credito destinato a finanziare una singola operazione economica, anche ad operazioni che consentissero al consumatore di usufruire del credito anche in momenti differenti.

E non solo. La definizione di contratto di credito collegato in parola apparirebbe essere una versione restrittiva anche di quella elaborata dalla giurisprudenza italiana nella vigenza della normativa recata dalla Direttiva 87/102/CEE, ove le numerose pronunce sul tema avevano già messo in risalto che solo se la volontà di collegamento fosse oggettivamente emersa dal contenuto dei diversi contratti, ognuno di questi – o solo uno – avrebbe sopportato gli esiti delle vicende dell'altro<sup>47</sup>. Il collegamento negoziale e l'accertamento dello stesso passava dunque da una ineludibile opera interpretativa: così la giurisprudenza, da alcune 'circostanze rivelatrici'<sup>48</sup> della volontà delle parti, prendeva spunto per accertare nella sostanza se quest'ultima fosse stata concretamente volta a creare un collegamento tra il contratto di finanziamento e di fornitura, collegamento che poteva essere, a seconda dei casi, genetico, funzionale o volontario.

In sintesi, al ricorrere dei requisiti indicati dall'art. 121 T.U.B., il collegamento tra i contratti di finanziamento e di fornitura sarebbe instaurato *ope legis*, con la conseguente applicazione della disciplina prevista dall'art. 125 *quinquies*, e precludendosi, come detto, qualsiasi indagine sulla volontà delle parti mentre, al contrario, l'accertamento giurisprudenziale del collegamento negoziale si desumeva, e diremmo potrebbe desumersi ancor oggi, non già perché stabilito dalla legge ma per la natura del rapporto intercorrente fra i contratti e per le modalità concrete (e qui il riferimento al rapporto tra collegamento negoziale e causa in concreto ci torna in aiuto) con cui le relazioni, seppur formalmente distinte, appaiono funzionalmente ed in concreto collegate tra loro, essendo sottese da una causa comune.

---

<sup>47</sup> Cfr., Cass., 20 gennaio 1994, n. 474, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, p. 302; Trib. Firenze, 30 maggio 2007, in *Contratti*, 2008, p. 265.

<sup>48</sup> Ad esempio, l'autentica della firma del richiedente il mutuo da parte di un incaricato del venditore o, comunque, l'intervento della struttura organizzativa di quest'ultimo nell'istruttoria della pratica di finanziamento, è stato più volte presa in considerazione: così Cass., 20 gennaio 1994, n. 474, cit., p. 302; App. Milano, 15 gennaio 2001, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2002, II, p. 395.

4. *Il credito ai consumatori ed il collegamento negoziale alla prova delle più moderne dinamiche di contrattazione*

L'istituto del collegamento negoziale ha trovato ampia applicazione nella pratica ed ha costituito occasione di costante esercizio ermeneutico laddove l'interprete si è trovato a dover decifrare fattispecie, emerse dalla prassi commerciale, di non immediata riconducibilità allo stesso.

Tuttavia non può dirsi esaurita la sua potenziale versatilità sul campo degli effetti, e ciò soprattutto se si tenga conto di una serie di fenomeni commerciali nuovi in cui l'abilità negoziale del contraente forte fa capo ad una astuta strategia commerciale volta spesso a vessare il consumatore sottraendolo ad ogni forma di protezione speciale prevista dal Codice del Consumo o dal Testo Unico Bancario e privandolo di una serie di diritti che, al contrario, muterebbero evidentemente le sorti del contratto.

In quest'ottica risulta interessante analizzare una fattispecie<sup>49</sup>, già sottoposta al vaglio dell'Autorità Garante per la Con-

---

<sup>49</sup> Si tratta di quattro procedimenti PS11279-PS11446-PS11447-PS11450, conclusi con rispettivi provvedimenti sanzionatori pubblicati il 20 novembre 2019 per pratiche commerciali scorrette, poste in essere dalle società Vantage Group s.r.l., Pubblicamente s.r.l., Golden Car s.r.l.s. ed Entity Holding Italia s.r.l.s., nella promozione e commercializzazione delle proprie offerte di acquisto auto 'a costo zero' (denominate rispettivamente *My Car No Cost*, *Spot & Go*, *Golden Car* e *AutoNuovaGratis*), con irrogazione di sanzioni per un ammontare complessivo di 1 milione e 600 mila euro. Le istruttorie hanno consentito di accertare che i quattro operatori hanno posto in essere pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, diffondendo sui rispettivi siti *web* informazioni ingannevoli nella promozione delle loro offerte commerciali in quanto, a fronte della suggestiva promessa relativa alla possibilità di acquistare un'automobile 'a costo zero' o fortemente ridotto, grazie alla corresponsione agli aderenti di un rimborso fisso mensile (di circa 300-400 euro) a titolo di remunerazione per la prestazione di un'attività pubblicitaria da svolgere mediante il veicolo acquistato (c.d. *carvertising*), da un lato esponevano i consumatori a ingenti ed immediati esborisi (di alcune migliaia di euro) al momento dell'adesione all'offerta e, dall'altro lato, li inducevano a ritenere, contrariamente al vero, che il vantato rimborso mensile derivasse da un'attività economica reale – quale l'attività pubblicitaria svolta attraverso l'automobile – che avrebbe consentito loro nel corso del tempo di recuperare quanto versato per l'acquisto dell'auto.



correnza ed il Mercato (A.G.C.M.) – e ricostruita come pratica commerciale scorretta di cui agli artt. 18 Cod. Cons. – e che ai fini della riflessione in oggetto offre un interessante spunto per scorgere nuovi scenari interpretativi del concetto di collegamento negoziale nel credito ai consumatori.

La vicenda di cui si discute trae origine da un'operazione commerciale con cui un professionista operante nel campo dell'intermediazione per l'acquisto di veicoli e della vendita di spazi pubblicitari, offriva la possibilità di acquistare un'auto 'a costo zero' (o fortemente ridotto<sup>50</sup>), a fronte dell'onere per il potenziale cliente di corrispondere importi di adesione all'offerta sotto forma di *fee* d'ingresso variabili<sup>51</sup> ed altre spese, nonché dello svolgimento di attività pubblicitaria per un determinato periodo di tempo<sup>52</sup>.

Lo schema delineato prevedeva poi l'acquisto di un'autovettura presso un concessionario e la sottoscrizione di un contratto di prestito con una società finanziaria<sup>53</sup> finalizzato per

---

<sup>50</sup> In ciascuna delle quattro fattispecie il professionista pubblicizzava una formula per il progressivo abbattimento dell'investimento sostenuto dagli aderenti mediante la corresponsione a questi ultimi, per sessanta mesi, di un compenso mensile a titolo di remunerazione per la prestazione di un servizio pubblicitario sulle autovetture, presentato come tale da coprire integralmente (o quantomeno abbattere sensibilmente) il costo totale sostenuto e/o le rate del finanziamento stipulato per l'acquisto dell'autovettura, comprensivo dei suddetti esborsi iniziali a carico dei consumatori.

<sup>51</sup> L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato rilevava che erano previste *fee* d'ingresso variabili a partire da circa 6.600 euro che avevano fruttato, con riferimento ai dati di bilancio disponibili, per l'anno 2016 ricavi pari a circa 3 milioni di euro (derivanti presumibilmente dalle *fee* d'ingresso dei circa 870 *drivers*) e nell'anno 2017 ricavi pari a 9.632.988 euro, derivanti principalmente dall'ingresso di circa 1.860 nuovi aderenti.

<sup>52</sup> Il consumatore si impegnava a circolare il più possibile con la vettura allestita con la pellicola pubblicitaria e a postarne due volte a settimana sul proprio profilo *social* quattro foto scattate in luoghi pubblici diversi.

<sup>53</sup> Il consumatore sottoscriveva con il professionista un «contratto di acquisto» di durata quinquennale, avente ad oggetto «la fornitura di servizi statistici per la Società, al fine di sviluppare le attività di impresa», ossia l'atto negoziale contenente l'accordo quadro tra le due parti e la disciplina dei rispettivi impegni economici più rilevanti e, oltre a versare le diverse somme, il consumatore si impegnava ad acquistare la vettura scelta, necessaria per prestare i servizi statistici, ed a sottoscrivere la richiesta di finanziamento per l'acquisto dell'auto, che veniva così ordinata.

l'appunto a coprire il costo del bene principale e – nella quasi totalità dei casi – degli accessori<sup>54</sup> necessari a svolgere l'attività di pubblicità connessa

Come accertato dall'A.G.C.M., da una certa fase in poi i professionisti interrompevano la corresponsione dei rimborsi promessi, con la conseguenza che i consumatori si vedevano costretti a far fronte autonomamente all'esborso necessario a saldare le rate del finanziamento.

Il quadro che emerge mostra dunque una struttura in cui due diverse operazioni negoziali si pongono in una posizione di strumentalità per cui sostanzialmente il contratto di finanziamento viene sottoscritto per l'acquisto dell'autoveicolo e del *kit* pubblicitario: vale la pena al proposito richiamare il tentativo dei professionisti, in sede istruttoria, di attribuire all'operazione una diversa veste giuridica, sostenendo che la causa principale del contratto sarebbe consistita nella corresponsione di un importo, con cadenza mensile, come remunerazione dell'attività lavorativa di natura pubblicitaria svolta dal *driver*. Il professionista in particolare sarebbe stato un mero intermediario della domanda di servizi promozionali da parte di altre imprese e l'offerta di 'pubblicità in movimento' realizzata dai *drivers* nonché la costituzione di una flotta di automobili di ingente numero, altro non sarebbe stata che operazione strumentale alla realizzazione di tali contratti di sponsorizzazione.

Da qui evidenti conseguenze sul piano giuridico che, sempre secondo tale impostazione, non avrebbero permesso di qualificare i *drivers* come consumatori, non avendo questi ultimi acquistato alcun prodotto ed essendo invece qualificabili come prestatori di servizi di natura pubblicitaria. La stessa

---

<sup>54</sup> Nell'ambito del procedimento PS11279 l'A.G.C.M. rileva come dall'analisi della documentazione rinvenuta presso il professionista durante l'attività ispettiva, a fronte della vendita di oltre 3.400 pacchetti *wrapping* su auto acquistate o (in misura marginale) noleggate dai *drivers*, risultano essere stati venduti complessivamente solo 99 pacchetti di pubblicità/sponsorizzazione su vettura, di valore compreso tra 500 e 2.400 euro, a imprese operanti in ambito locale. Di questi, ben 18 risultano acquistati da concessionari che hanno venduto auto ai *drivers*.

obbligazione pecuniaria del professionista altro non sarebbe stato se non un rimborso spese per l'utilizzo di un bene strumentale che, per tale motivo, sarebbe privo anche della qualifica di bene di consumo, andandosi così ad integrare un rapporto sinallagmatico tra soggetti di pari forza contrattuale e pertanto avulso dalle logiche del Codice del Consumo.

Di segno opposto è apparsa sin da subito l'impostazione dell'A.G.C.M. che ha inteso ricondurre entro i confini del Codice del Consumo l'intera operazione, precisando come si fosse in presenza di una controparte negoziale qualificabile come consumatore<sup>55</sup>, collegato ad una attività principalmente finalizzata all'adesione di acquisto auto a 'costo zero'<sup>56</sup> ed in cui la presunta attività pubblicitaria richiesta rivestiva mero carattere ancillare<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> A tal fine l'A.G.C.M. utilizza tanto l'inquadramento della fattispecie quanto ulteriori elementi qualificanti a conferma, rilevando come la maggior parte dei soggetti aderenti all'offerta reclamizzata non esercitassero alcuna attività professionale e non fossero titolari di partita I.V.A., né divenissero professionisti a seguito dello svolgimento dell'asserita attività pubblicitaria in via meramente occasionale e non abituale. Ulteriore conferma di tale situazione, con riferimento all'informativa precontrattuale e alla fase della stipulazione, sarebbe stata fornita dalla circostanza che i contratti conclusi dai cd. 'incaricati' recassero l'intitolazione «contratto di acquisto», palesemente riferita più all'acquisto della vettura e dei menzionati 'pacchetti' offerti dal professionista e non alla «fornitura di servizi statistici per la Società, al fine di sviluppare le attività di impresa» individuata come oggetto.

<sup>56</sup> Per l'A.G.C.M. non vi è alcun dubbio sul fatto che i messaggi promozionali in esame si rivolgessero principalmente, se non esclusivamente, a persone fisiche che agivano per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, invitandole ad aderire all'offerta *My Car No Cost* per poter accedere all'acquisto di un autoveicolo 'a costo zero' (o, quantomeno, fortemente ridotto) piuttosto che per svolgere un'attività economica.

<sup>57</sup> Si legge nel citato provvedimento dell'A.G.C.M. che «non vi è pertanto alcun dubbio sul fatto che i messaggi promozionali in esame si rivolgano (principalmente, se non esclusivamente) a persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, invitandole ad aderire all'offerta "*My Car No Cost*" per poter accedere all'acquisto di un autoveicolo "a costo zero" (o, quantomeno, fortemente ridotto) piuttosto che per svolgere un'attività economica. In particolare, il destinatario del claim pubblicitario e l'eventuale aderente al sistema "*My Car No Cost*", quantomeno nella fase del primo contatto pubblicitario con il professionista (c.d. aggancio), deve essere considerato un consu-

Acquisita dunque certezza che si sia trattato dell'acquisto di un bene di consumo da parte di un consumatore, il finanziamento stipulato dai singoli per rateizzare il costo per l'acquisto della vettura e dei dispositivi pubblicitari può altresì qualificarsi come operazione di credito ai consumatori.

Più complesso è verificare se sussista un collegamento negoziale tale da poter invocare il meccanismo risolutivo di cui all'art. 125 *quinquies* del T.U.B., potendosi qualificare il comportamento del professionista come una forma di grave inadempimento<sup>58</sup> a cui collegare la tutela speciale all'uopo prevista.

---

mature ai sensi dell'art. 18, lettera a), Codice del Consumo, anche considerata che "l'atto di consumo" si sostanzia nella richiesta della Società di versare a suo favore un'ingente somma di denaro (come detto, un anticipo di € 1.070 – di cui € 350 per spese di istruttoria e € 720 per l'acquisto del c.d. "Pacchetto Easy" – e un importo variato nel tempo da € 5.500 a € 12.000 per l'acquisto dell'accessorio "*wrapping*"), a fronte della promessa di corrispondere i rimborsi oggetto di promozione e conseguire un'auto "a costo zero".

<sup>58</sup> È rilevante il livello di inadempimento richiesto perché possa invocarsi l'istituto in commento. Si veda *ex multis*, A.B.F., Collegio di Milano, Decisione N. 8766 del 27 novembre 2015: «È noto che l'orientamento prevalente della giurisprudenza insegna che tale valutazione debba essere operata applicando contestualmente sia un parametro soggettivo sia un parametro oggettivo; infatti, come ancora piuttosto recentemente è stato sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, "in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, lo scioglimento dell'accordo contrattuale, quando non opera di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva che presuppone da parte del giudicante la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte; tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio: in primo luogo, il giudice, applicando un parametro oggettivo, deve verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; nell'applicare il criterio soggettivo, invece, il giudicante deve considerare il comportamento di entrambe le parti Decisione N. 8766 del 27 novembre 2015 Pag. 6/7 (un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra) che può, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (così, testualmente, Cass., 18-02-2008, n. 3954). Ebbene, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che l'inadempimento – essendo assoluto – non rivesta affatto quella "scarsa importanza" idonea ad impedire la realizzazione dell'ef-

Ma la tesi sostenuta dai soggetti finanziatori nella fattispecie *de qua* ha avuto come fine quello di escludere la sussistenza di un collegamento negoziale, ribadendo la natura autonoma ed indipendente dei finanziamenti che sarebbero stati indifferenti all'operazione 'auto a costo zero' ed esclusivamente finalizzati all'acquisto delle vetture da parte del singolo consumatore. L'operazione – secondo tale tesi – non avrebbe posseduto caratteristiche tali da identificare inequivocabilmente il collegamento negoziale tra i due distinti contratti sotto il piano formale, collegamento che, al contrario, sussisteva sostanzialmente<sup>59</sup>, posto che la promessa di saldare le rate del finanziamento aveva rappresentato l'elemento essenziale su cui si era formata la volontà del consumatore che, in alcuni casi, era anche stato 'accompagnato' presso un rivenditore compiacente e 'invitato' ad accettare il contratto di finanziamento sulla base di una precisa e premeditata regia unica<sup>60</sup>.

Tuttavia le evidenze formali non hanno mostrato tale diretta interconnessione negoziale benché le parti avessero addotto tali circostanze ad elemento fondante dell'intera operazione.

---

fetto risolutorio. Ciò comporta che l'inadempimento del fornitore, integrando gli estremi della non scarsa importanza contemplati dall'art. 1455 cod. civ., determina in capo al ricorrente il diritto alla risoluzione del contratto di credito ed il conseguente obbligo del finanziatore alla restituzione delle rate già pagate, nonché di ogni altro onere eventualmente applicato, così come sancisce la normativa in materia».

<sup>59</sup> La stessa A.G.C.M., nel provvedimento PS11446 del 10 novembre 2019 contro Pubblicamente s.r.l., afferma che «non vi è dubbio che sia le singole espressioni pubblicitarie sia le informazioni esplicative fornite dal Professionista, si riferiscono all'offerta di un servizio che promette al consumatore di ottenere senza costi l'autovettura, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato attraverso il pieno rimborso della rata mensile del finanziamento. Non vi è quindi spazio per una decodifica diversa o spiegazioni di carattere meramente terminologico, atteso che i messaggi ("auto gratis" o "auto a costo zero", "rimborso" o "contributo" a favore degli aderenti) corrispondono pienamente al servizio offerto che, appunto, si incentra sull'acquisto di un'autovettura senza sostenerne i relativi costi».

<sup>60</sup> Nei richiamati procedimenti dell'A.G.C.M. viene più volte rilevato come il rimborso mensile veniva presentato come tale da coprire integralmente (o quantomeno abbattere sensibilmente) il costo totale sostenuto e/o le rate del finanziamento stipulato per l'eventuale acquisto.

Si pone dunque la necessità di valorizzare elementi che, pur non essendo formalizzati, hanno costituito il *vulnus* dell'operazione, pur nella consapevolezza che tale tentativo debba contenersi entro precisi limiti ermeneutici per evitare di allargare l'indagine sino al pericoloso campo dei motivi. Il dogma dell'irrilevanza<sup>61</sup> dei motivi non può infatti spingersi ad azzerare ogni istanza delle parti come del resto è stato ammesso dalla stessa giurisprudenza e dalla dottrina<sup>62</sup> che, in più occasioni, hanno inteso non lasciare totalmente prive di rilevanza le questioni che siano state il presupposto della conclusione del contratto<sup>63</sup>.

---

<sup>61</sup> Cfr. Cass., 2 agosto 1977, n. 3384, in *Riv. dir. comm.*, 1979, II, p. 92, secondo cui «il motivo, per poter acquistare rilevanza contrattuale, deve essere stato propriamente inserito nella convenzione contrattuale, in quanto solo in tal modo esso può entrare a far parte della struttura del negozio in funzione di specifica, anche se non necessariamente esplicita, condizione del rapporto».

<sup>62</sup> La dottrina ha da tempo ravvisato la possibilità di rendere giuridicamente rilevante il motivo contrattuale quando venga dedotto in condizione o quando debba rientrare nel contenuto della prestazione dovuta da una parte. Nel primo caso cfr. F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966, rist. del 1989, p. 178, nel secondo senso si veda M. AMBROSOLI, *Il motivo tra vizi del consenso e causa del contratto*, in *Contratti*, 1995, p. 362, che al riguardo riporta l'esempio del debitore tenuto ad eseguire una prestazione il cui contenuto e la cui misura sono rapportati al soddisfacimento di un bisogno specifico del creditore. Si consideri che è anche possibile che rientri nel compito dello stesso obbligato stabilire il bisogno che deve soddisfare e, quindi, il contenuto dell'attività da svolgere.

<sup>63</sup> Cfr. Cass., sez. III, 21 luglio 2004, n. 13580, in *Dir. e giustizia*, 2004, p. 19, secondo cui «perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie anche ai fini della nullità dell'intero procedimento negoziale per illiceità del motivo o della causa ai sensi degli art. 1344 e 1345 c.c., è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico fra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, non essendo sufficiente che quel fine sia perseguito da una delle parti all'insaputa e senza la partecipazione dell'altra (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito, tra gli altri motivi per non aver verificato, in una causa in cui si chiedeva dichiararsi la nullità di due contratti di vendita ed uno successivo di leasing per violazione del divieto di patto commissorio per non aver adeguatamente valutato la sussistenza o meno di un collegamento negoziale secondo gli indici indicati)».

Come infatti è stato osservato<sup>64</sup>, se pure si deve convenire sulla generale indifferenza dei motivi, questo non significa che questi siano sempre e comunque negozialmente asettici: ed infatti, com'è stato scritto, «il principio della irrilevanza dei motivi non ci sembra poi così tassativo»<sup>65</sup> ed anzi la regola della irrilevanza dei motivi «sembrerebbe ormai quasi aver ceduto il passo ad un contrapposto principio, quanto meno tendenziale, di rilevanza dei motivi stessi»<sup>66</sup>.

E ciò vale tanto più nella dinamica contrattuale in esame, ove non si parla di motivi soggettivi ed interni alle parti<sup>67</sup> bensì di un'operazione che si traduce in un collegamento negoziale tra più contratti (tra di loro in un rapporto funzionale non meramente occasionale) geneticamente legati tra di loro, posto che nell'operazione commerciale in esame l'acquisto di un'autovettura costituisce *conditio sine qua non* per l'adesione all'offerta (ed anzi in molti casi le somme finanziate eccedevano il valore commerciale dell'autovettura e venivano erogate anche per l'acquisto dei dispositivi pubblicitari espressamente richiamati nella documentazione afferente il finanziamento stesso).

L'operazione è presieduta da un interesse ulteriore che, pur non entrando formalmente nel contenuto del contratto di finanziamento, costituisce l'utilità mediata della prestazione o, senz'altro, l'utilità della prestazione.

##### 5. *Ulteriori spazi interpretativi: dal collegamento negoziale alla teoria della presupposizione*

Nella fattispecie applicativa richiamata in cui è presente un'evidente connessione sostanziale a fronte di una carenza del dato formale da cui far emergere un inequivocabile collega-

---

<sup>64</sup> Cfr. R. GRISAFI, *Sopravvenienze, squilibri contrattuali e ruolo della presupposizione*, Milano, 2016, p. 222 ss.

<sup>65</sup> Cfr. G.B. FERRI, *Le anamorfose del diritto civile attuale*, Padova, 1994, p. 313.

<sup>66</sup> Cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *Motivo (del negozio giuridico)*, in *Dig. Disc. Priv. - Sez. Civ.*, XI, Torino, 1994, p. 468.

<sup>67</sup> Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 4, *L'obbligazione*, Milano, 1990, p. 42.

mento tra le singole operazioni negoziali, ed in cui l'operazione ermeneutica non può fare perno sulla rilevanza dei motivi del contratto, può rivelarsi un prezioso alleato l'istituto della presupposizione<sup>68</sup> quale strumento potenzialmente in grado di

---

<sup>68</sup> Si attribuisce la nascita della presupposizione a Windscheid che, nella sua opera *Die Lehre des römischen Rechts von der Voraussetzung*, Dusseldorf, 1859, ne individua la definizione quale insieme delle false rappresentazioni della realtà o di quelle aspettative che hanno riconoscibilmente influito sulle motivazioni della volontà di un soggetto per modo che egli non avrebbe emesso la dichiarazione se avesse avuto diretta conoscenza delle cose. La ricerca che investe la genesi della presupposizione nel pensiero giuridico italiano è insuscettibile di classificazioni che riordinino per categorie concettuali o scuole di pensiero le diverse elaborazioni dottrinali poiché, sebbene a lungo si sia discusso dell'argomento mai si è giunti ad una formulazione pacificamente da tutti condivisa. Le prime elaborazioni tentarono la ricostruzione attraverso l'individuazione di un legame tra presupposizione e sopravvenienza per cui – come emerge chiaramente da un'autorevole dottrina (P. COGLIOLO, *La c.d. clausola rebus sic stantibus e la teoria dei presupposti*, in *Scritti vari di diritto privato*, Torino, 1913, p. 424) di inizio secolo che annovera tra gli elementi negoziali gli stati di fatto presupposti dalle parti – in ogni contratto vi sarebbe una clausola *rebus sic stantibus* (G. OSTI, *La cosiddetta clausola "rebus sic stantibus" nel suo sviluppo storico*, in *Riv. dir. civ.*, 1912, p. 1) e dunque, tra le cause di invalidità del contratto vi sarebbe anche il venire meno di quello stato di fatto che necessariamente fu presupposto dalle parti. Tale clausola, si è osservato, è portatrice di una naturale equità, da tutti sentita e da tutti facilmente accettata, quale è quella di impedire una soverchia sproporzione tra la prestazione e la controprestazione, e sottende, in veste di principio, al dettato contrattuale nell'intento di ancorare le obbligazioni assunte alla «permanenza dello stato di fatto esistente al momento del loro sorgere per tutto il tempo dell'esecuzione» (T. GALLETTO, *La clausola "rebus sic stantibus"*, in G. ALPA, M. BESSONE, *I contratti in generale*, III, in *Giur. Sist. Civ. e Comm.*, dir. W. BIGIAVI, Torino, 1999, p. 546). Non mancò inoltre chi, pur riconoscendo i punti di contatto tra presupposizione e sopravvenienza, tentò una distinzione nel senso che quest'ultima, a differenza della prima, si può riferire solo ad eventi futuri imprevedibili (F. DE SIMONE, *Ancora sulla sopravvenienza contrattuale nel diritto positivo*, in *Riv. dir. priv.*, 1940, I, p. 34) oppure rilevando che la sopravvenienza riguarda solo eventi esterni al contenuto negoziale, mentre la presupposizione è inserita nel contenuto contrattuale (E. OSILIA, *La sopravvenienza contrattuale*, in *Riv. dir. comm.*, 1924, p. 10 ss.). Altri (cfr. W. BIGIAVI, *In tema di presupposizione*, in *Giur. It.*, 1949, I, p. 173), in periodo successivo, evidenziano la necessità di una rappresentazione psicologica nella presupposizione che invece non esiste nella sopravvenienza: le due figure in esame sarebbero pertanto analoghe ma non identiche; altri ancora (A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1966, p. 296) si oppongono ad una tale conclusione, negando ogni rilevanza alle rappresentazioni psicologiche meramente



raccogliere, in sede di formazione del contratto, le istanze ulteriori che le parti intendono presupporre all'accordo.

Si tratterebbe non di motivi bensì di presupposti che suggeriscono per l'appunto di rileggere la fattispecie attraverso la teoria della presupposizione che, secondo una certa ricostruzione dottrinale<sup>69</sup>, permette di integrare la volontà delle parti espressa in contratto con ulteriori elementi, per mezzo di un'attività interpretativa che, anche grazie al ricorso alla buona fede, permetta di includere una determinata circostanza esterna – che rileverà dunque come presupposizione – quando si accerti che tale circostanza abbia un valore determinante ai fini della persistenza del vincolo contrattuale.

---

interne e ritenendo impossibile una differenziazione giuridicamente rilevante tra i due fenomeni, tanto più nel caso in esame ove si è evidenziato la necessità di un'indagine relativa alla volontà delle parti, inutile per la sopravvenienza perché la risolvibilità è un effetto legale (F. DE MARTINO, *L'eccessiva onerosità nell'esecuzione del contratto*, Milano, 1950, p. 51 ss.). Nella ricostruzione dell'istituto non si può tuttavia tacere anche la posizione di coloro i quali giungono ad affermare che la presupposizione dovrebbe ricondursi piuttosto che all'area dell'art. 1467 del Codice Civile, a quella della buona fede oggettiva, intesa quale criterio per risolvere il problema della compatibilità tra il dovere di adempimento e le circostanze sopravvenute (M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1975, p. 48). In tale ultima accezione, un'altra ricostruzione in particolare fa appello al criterio generale della buona fede quale fonte di giuridicizzazione di interessi ulteriori e diversi sia dall'accordo pattizio che dalle valutazioni normative di meritevolezza degli stessi (che, come sottolinea un Autore – A. BELFIORE, *Il contratto in generale. La presupposizione*, in *Tratt. Dir. priv.*, diretto da M. BESSONE, IV, Torino, 2003 – potrebbero comunque comportare rischi ingiustificati) al fine di determinare le ragioni dello scambio e quindi la distribuzione dei rischi. La verifica della validità della presupposizione si snoda dunque lungo un percorso tracciato dalla buona fede, senza soluzioni di uniformità atteggiandosi talora quale principio che governerebbe l'attività di integrazione del contratto al fine di evitare eccessivi ed ingiustificati sacrifici a carico di una parte od anche quale criterio di esecuzione del contratto al fine di impedire che questi sia sconvolto a fronte della pretesa di una parte di trarre profitto dagli eventi sopravvenuti per modificare, a proprio favore, il quadro di ripartizione di rischi e benefici delineato in contratto e che è emerso dalla interpretazione di quest'ultimo, ovvero quale fonte di integrazione che può fondare o bloccare pretese delle parti in relazione al venir meno del presupposto, o ancora quale criterio ordinante dell'ermeneutica contrattuale, con un ruolo fondamentale nella composizione del conflitto fra adempimento e circostanze.

<sup>69</sup> Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, III, *Il contratto*, cit., p. 467.

Ed è importante non confondere i termini della questione trattando presupposizione e motivo come sinonimi, esprimendo essi due diverse intensità del processo di determinazione del consenso. Mentre infatti il motivo sarebbe una sorta di pulsione psichica che spinge all'atto, diversamente la presupposizione genererebbe la rappresentazione e la connessa spinta motivazionale, senza tuttavia doversi escludere *a priori* che il motivo stesso, nel procedimento di formazione di volontà, possa elevarsi sino a costituire un presupposto. Per far sì che ciò avvenga sarà certo necessario che il motivo acquisisca determinati caratteri soprattutto atti ad evitare che rimanga confinato nella sfera individuale di una sola parte, occorrendo che esso sia conosciuto all'altra parte e contemplato nella dichiarazione negoziale<sup>70</sup>.

Orbene, nel caso di specie emerge che tra il contratto di finanziamento e quello di vendita vi sia una forma di subordinazione e condizionamento reciproci, in quanto si vengono a coordinare gli effetti dei due contratti in vista del conseguimento di una funzione unica della fattispecie, ossia l'acquisto dell'autoveicolo rimborsato dal professionista.

Vi è altresì la presenza di un'aspettativa che diviene non solo oggetto di rappresentazione comune ma viene elevata a base di valutazione dei contrapposti interessi (posto che essa caratterizza l'offerta precontrattuale del professionista) e che provoca una sorta di *upgrade* nella scala gerarchica degli elementi contrattuali, quasi come se si trattasse della mancanza di una qualità essenziale che altera i termini dello scambio: la dottrina<sup>71</sup>, del resto, ha già tentato un similare esperimento, interpretando la disciplina dell'errore sulle qualità sostanzia-

---

<sup>70</sup> Cfr. R. GRISAFI, *Sopravvenienze, squilibri contrattuali e ruolo della presupposizione*, cit., p. 224.

<sup>71</sup> Cfr. E. GABRIELLI, *La consegna di cosa diversa*, Napoli, 1987, p. 179. Secondo L. CABELLA PISU, *Garanzia e responsabilità nelle vendite commerciali*, Milano, 1983, p. 75, il contraente sarebbe spinto da una falsa rappresentazione della realtà a scegliere «erroneamente la cosa come mezzo per realizzare i suoi scopi pratici». Ciò concreterebbe un errore sui motivi, rilevante in quanto collegato a un'aspettativa dell'acquirente («immunità della cosa da vizi») assunta a livello normativo come tipica di ogni compravendita» e della quale tiene conto anche il venditore nella fissazione del prezzo.

li con quello della consegna di cosa mancante di qualità essenziali, e ciò proprio attraverso la presupposizione.

D'altronde, se si optasse per il meccanismo della presupposizione si potrebbe individuare una prospettiva estintiva degli effetti del contratto ultronea rispetto a quella dell'art. 125 *quinquies* T.U.B.

Non operando quest'ultima (e quindi sgomberandosi il campo dall'ipotesi di risoluzione del contratto di finanziamento per collegamento per il grave inadempimento del professionista) ci si potrebbe avvalere delle diverse ricostruzioni che sono state fatte intorno all'istituto della presupposizione che, sotto il profilo delle conseguenze, ha alimentato una varietà di soluzioni.

Laddove infatti è stata pacificamente ammessa la configurabilità della presupposizione, ci si è interrogati sulle conseguenze nel caso in cui l'elemento presupposto fosse venuto meno, cercando la soluzione anche attraverso la lettura di istituti tradizionali in tema di contratti.

Vi è stato così chi ha proposto di guardare al difetto di presupposizione (inteso quale carenza dell'elemento che ha influito sulle motivazioni della volontà delle parti) attraverso l'analisi dell'elemento causale: si fa riferimento a quell'impostazione giurisprudenziale<sup>72</sup> che, nel contratto stipulato fra le parti sulla base della comune convinzione, eleva quest'ultima a presupposto contrattuale dell'esistenza di una certa regolamentazione giuridica del rapporto fra di loro intercorrente, la cui insussistenza darebbe luogo a nullità.

Una tale visione ben si adatterebbe alla fattispecie delle 'auto a costo zero', soprattutto se si tiene conto di due elementi rilevati dall'attività investigativa dell'A.G.C.M., ovvero la circostanza che i messaggi promozionali si rivolgessero a consumatori invitandoli ad aderire all'offerta per poter accedere all'acquisto di un autoveicolo 'a costo zero' piuttosto che per svolgere un'attività economica e – quale secondo elemento – l'ulteriore rilievo che il professionista abbia continuato ad operare ben consapevole dell'impossibilità di assicurare le

---

<sup>72</sup> Cfr. App. Torino, 11 luglio 2003 in *Giur. merito*, 2004, p. 6.

prestazioni promesse, posto che il sistema si basava su un autofinanziamento attraverso le *fee* versate dai consumatori, insufficienti a coprire l'intero impegno economico assunto<sup>73</sup>.

Con il primo rilievo si individuerebbe dunque la presupposizione in quella oggettiva promessa di acquistare un'auto senza esborso perché a carico del professionista e, trattandosi di una obiettiva situazione di fatto che i contraenti, pur non facendone menzione, avrebbero sottinteso come premessa del consenso, integrerebbe l'elemento causale del contratto.

Il secondo profilo accertato dall'A.G.C.M. – la consapevolezza del professionista di non poter fronteggiare economicamente l'impegno promesso – farebbe difettare, sin dal momento della conclusione del negozio, l'elemento causale (comprensivo della presupposizione), così dando luogo ad un'ipotesi di nullità del contratto per mancanza di causa<sup>74</sup>.

Ci sarebbe dunque una nullità derivante da un difetto genetico della circostanza presupposta che, seppur condivisa da entrambe le parti al punto da caratterizzare la causa del contratto, viene artefatta da una di esse (il professionista), che la utilizza al solo scopo di indurre l'altra (il consumatore) a concludere il contratto.

Certo che la questione così impostata, non può peraltro escludere il ricorso anche ad ulteriori e diverse forme di invalidità, quali l'annullabilità per errore o dolo contrattuale che ben si presterebbero ad offrire un'inquadramento giuridico agli effetti della c.d. 'artefazione del fatto presupposto'.

---

<sup>73</sup> Cfr. Procedimento PS11279, cit., ove l'A.G.C.M. rileva come il significativo lasso di tempo trascorso dalle prime adesioni (2017, con circa 450 *drivers*) o in ogni caso dalla piena attività di reclutamento (2018, con circa 2.000 *drivers*) ha determinato un'ingente esposizione finanziaria del professionista per il pagamento dei rimborsi (circa 9 milioni di euro nel 2018 quali costi per servizi), che erodeva progressivamente i ricavi derivanti dalle *fee* di ingresso, già evidenziando l'inevitabile ed imminente fallimento di tale offerta commerciale.

<sup>74</sup> In questo senso Cass., 8 agosto 1995, n. 8689, in *Giust. civ. Mass.*, 1995. Nello stesso senso anche Cass., 11 agosto 1990, n. 8200, in *Giust. civ. Mass.*, 1990 e App. Torino, 2 dicembre 1987, in *Riv. not.*, 1990, p. 201.

**CRISTIANO IURILLI, Il credito ai consumatori ed il collegamento funzionale nella teoria della presupposizione**

Il contributo intende approfondire le nuove dinamiche sottese agli obblighi gravanti sui finanziatori sia nella fase preliminare alla conclusione del contratto di credito ai consumatori che nella sua esecuzione, con particolare riguardo all'introduzione normativa della definizione di contratto di credito collegato. L'analisi normativa viene collegata alle più recenti fattispecie contrattuali oggetto di analisi da parte delle autorità di vigilanza, mediante una loro ricostruzione attraverso l'istituto della presupposizione.

**Parole-chiave:** credito, consumatori, collegamento funzionale, presupposizione.

**CRISTIANO IURILLI, Consumer's credit contract and related agreements in the presupposition theory**

This paper intends to delve into the dynamics of the obligations the lenders have to comply with before the conclusion of a consumer's credit contract and during its execution, with specific regards to the definition of related credit contracts recently set out in the law. The analysis of the regulatory framework has been linked to the most recent contract types evaluated/analysed by the supervision authority, which have been examined according to/using the presupposition theory.

**Key words:** credit, consumers, related agreements, presupposition.

# ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

*Pubblicazione trimestrale*

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@muccheditore.it**.

**Recensioni e segnalazioni bibliografiche:** gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.